

IL DIRETTORE GENERALE

Visto che per fronteggiare la crisi economica il Governo ha emanato vari provvedimenti di sostegno alle famiglie, al lavoro e alle imprese, fra questi, l'art. 9 del DL 1/7/09 n. 78, convertito nella L. 3/8/09 n.102, prevede alcuni adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti degli enti locali e delle altre Amministrazioni pubbliche.

In particolare :

- l'obbligo, di adottare entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- l'obbligo di rendere pubbliche le misure organizzative adottate, tramite la pubblicazione sul sito WEB dell'Ente;
- l'obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno).

L'art. 9 succitato mira a rafforzare quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il termine normale di 30 giorni per il pagamento delle transazioni commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori.

Vista la succitata normativa;

Su conforme proposta del responsabile del servizio finanziario e ritenuto di dover adottare idonee misure organizzative al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti dell'Ente;

D I S P O N E

- di adottare le seguenti misure organizzative:

- 1) i responsabili dei servizi, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare che i pagamenti conseguenti siano in linea non solo con le previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del patto di stabilità interno;

- 2) il responsabile del servizio finanziario vigila e verifica quanto indicato al precedente punto 1);
- 3) i responsabili dei servizi, devono trasmettere i provvedimenti che comportano spese (determinazioni ex art. 183 del Tuel) e le liquidazioni di spesa (ex art. 184 del Tuel) alla Ragioneria con congruo anticipo per permettere l'emissione dei mandati di pagamento, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine esercizio;
- 4) i responsabili dei servizi nella stesura dell'ordine indicano esattamente l'intestazione del servizio ordinante e gli estremi dell'atto d'impegno secondo la normativa vigente e l'obbligo per il fornitore di riportare i dati identificativi suddetti nei documenti di pagamento;
- 5) i responsabili dei servizi devono procedere di norma a programmare le spese di propria competenza inserendo nei contratti di appalto o nei fogli patti e condizioni relativi, come modalità di pagamento, il termine di 60/90 giorni dalla presentazione della fattura, precisando altresì che gli eventuali interessi moratori decorreranno dalla data di richiesta degli stessi;
- 6) il responsabile del servizio finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00 deve in ogni caso tenere conto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (verifica di eventuali inadempienze fiscali);
- 7) i responsabili dei servizi, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, debbono immediatamente riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del Tuel (segnalazioni obbligatorie);

- di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi ed ai revisori dei conti;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito WEB della presente disposizione come prescritto dall'art. 9 del DL 1/7/09 n. 78, convertito nella L. 3/8/09 n.102.

f.to Giuseppe Cremona